



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Codice Ente CO-35032

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 13

in data: 31.03.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) - ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **21.05** presso il Centro Sociale "Nino Za", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vengh'ero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l'appello alla presente deliberazione risultano:

1) ANGELI ROBERTO	Presente	11) DECARLO FRANCESCO	Presente
2) PUCE DANIELA	Presente	12) NEGRI MANUEL	Presente
3) ARIOLI LIVIA	Presente	13) BERNARDELLI MICOL	Assente
4) MONTANARI LINO	Presente		
5) PORTIOLI EMANUELA	Presente		
6) CASTIELLO MARIANNA	Presente		
7) CARAMASCHI MATTEO	Presente		
8) DE PRIZIO GAETANO	Presente		
9) ZANONI IVAN	Presente		
10) MAZZONI ELENA	Presente		

Totale presenti: 12

Totale assenti : 1

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ARCH. ANGELI ROBERTO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

N. 13 in data 31.03.2015

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) - ANNO 2015

Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco, Oliverio Maria Luisa e Michelini Aldo.

Richiamata la discussione riportata al punto precedente dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art.1, comma 70, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

RICHIAMATO:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria, in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1 comma 702, della L.147/2013;

- il D. Lgs. 14.3.2011, n. 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;

- l'art. 4 D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44 del 26 aprile 2012;

- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

- il D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124 ed in particolare l'art. 2 che stabilisce con decorrenza dal 01/01/2014 l'esenzione dal tributo per i



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Viste le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 721;

Considerato che dall'anno di imposta 2014, la Legge di stabilità ha disposto l'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale e la loro assoggettabilità alla nuova TASI con un'aliquota pari all'1 per mille e con l'indicazione che il comune con deliberazione di consiglio comunale ha solo facoltà di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Viste le disposizioni previste dalla Legge di stabilità per il 2015, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

Visto in particolare il comma 662 dell'art.1 della suddetta legge che all'art.8, comma 3, del D.L. n.74/12 convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012 n.122 sostituisce il termine del 31 dicembre 2014 con il 30 giugno 2015;

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015:

PROSPETTO ALIQUOTE 2015

<p>0,5 per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
-----------------------------	---



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

0,45 per cento	ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
-----------------------	--



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ESCLUSIONE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI Sono esclusi <u>dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</u> (classificate nella categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p>
ESCLUSIONE	<p>ANZIANI E DISABILI E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale condizione dovrà essere attestata con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
ESCLUSIONE	<p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
ESCLUSIONE	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.</p>
ESCLUSIONE	<p>FORZE DI POLIZIA E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
ESCLUSIONE	<p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>
ESCLUSIONE	<p>PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO Per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

0,76 per cento	IMMOBILI A CANONE CONCERTATO Si applica agli immobili locati a canone concertato o concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L. 431/1998.
0,77 per cento	FABBRICATI ABITATIVI DATI IN USO GRATUITO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti fino al primo grado , a condizione che l'utilizzatore la occupi quale abitazione principale e quindi vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.
0,8 per cento	FABBRICATI ABITATIVI a disposizione Si applica alle unità abitative di tipologia da A/1 ad A/9 e relative pertinenze a disposizione nel corso dell'anno 2015 del possessore e rimaste vuote per un periodo continuativo superiore a due anni , da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria).
0,79 per cento	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Si applica all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE purchè non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso per un periodo continuativo non superiore a due anni (se superiore si applica l'aliquota 0,8 prevista per i fabbricati abitativi a disposizione) .



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

0,77 per cento	ALIQUOTE ALTRI IMMOBILI ALIQUOTE FABBRICATI categorie catastali “C/1” e “C/3” e “D” (esclusi i D/5) : Si applica ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (esclusi i D/5) e alle categorie catastali “C/1” e “C/3” non locati e utilizzati direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale o concessi dagli stessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado a condizione che siano da questi utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento della propria attività produttiva. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall’ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.
0,8 per cento	IMMOBILI appartenenti alla categoria catastale: <ul style="list-style-type: none">• D/5 (Istituti di credito, cambio, assicurazione);• immobili appartenenti al gruppo catastale “D” locati o non utilizzati direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale o non concessi dagli stessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado.
0,79 per cento	IMMOBILI appartenenti alle categorie catastali “C/1” e “C/3” locati o non utilizzati direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale o non concessi dagli stessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado.
0,8 per cento	IMMOBILI appartenenti alla categoria catastale A/10 (Uffici o studi privati)
0,8 per cento	AREE EDIFICABILI
0,8 per cento	TERRENI AGRICOLI



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ESENTI	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (beni merce) Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati. SONO ESENTI, INOLTRE TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI.
0,79 per cento	ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI (non rientranti nelle fattispecie descritte nei punti precedenti)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

AREE FABBRICABILI

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

8. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.



ESENZIONE-RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DISTRUTTI O INAGIBILI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74 avente per oggetto "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, (modificato dalla Legge n. 190/2014) i fabbricati che a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino alla data definitiva di ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 30 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui alla nota prot. n. 25501 del 20 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Le unità immobiliari fruibili e non strutturalmente danneggiate ma non utilizzabili in quanto presenti in zone non accessibili a seguito di ordinanze di divieto di viabilità/accesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni, vengono di fatto considerate come fabbricati inagibili ed usufruiscono della riduzione del 50% sulla base imponibile dell'I.M.U.

3. La cessata situazione di inagibilità comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini di legge previsti nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di revoca dell'inagibilità.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano il Regolamento Generale delle entrate tributarie e le disposizioni di legge vigenti.

Richiamato l'art.1 comma 169 della L. 296/06 dove si prevede che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 24/12/2014 col quale viene differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare per gli Affari generali ed i regolamenti in data 25-03-2015;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Visto i pareri favorevoli sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Affari finanziari Dott.ssa Vezzani Virna;

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Mazzoni Elena e De Carlo Francesco del Gruppo "Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di approvare le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ed entra in vigore il primo gennaio 2015, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296/2006;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997 mediante pubblicazione nell'apposita sezione sul Portale informatico del Federalismo Fiscale;

DOPODICHE'

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di consentire una tempestiva comunicazione e divulgazione.

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Mazzoni Elena e De Carlo Francesco del Gruppo "Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Adempimenti relativi ex Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) – ANNO 2015

⇒ *Parere del Responsabile dell'area interessata:*

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Reggiolo, lì



IL RESPONSABILE DELL'AREA
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

[Handwritten signature]

⇒ *Parere del Responsabile di Ragioneria:*

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto comporta:

- Impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria.
- Diminuzione di entrata.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

[Handwritten signature]

Schema N. 13 approvato dal C.C. nella seduta del 31 MAR. 2015



COMUNE DI REGGIOLO
 Provincia di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

ARCH. ANGELI ROBERTO



Il Segretario

DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Publicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addi _____



Il Segretario Comunale

DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addi _____



Il Segretario Comunale

DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO